



Via Angelo Fraccacreta, 14 – 71016 San Severo FG
Codice fiscale 93005510719

REGOLAMENTO

Art. 1 - Denominazione

L'attività di gestione separata sarà posta in essere sotto la denominazione "PARROCCHIA DI SAN SEVERINO ABATE-RAMO O.N.L.U.S." e sarà rigorosamente separata da quella riferita all'ente parrocchia di San Severino Abate.

Art. 2 – Scopo

L'attività sarà svolta esclusivamente per favorire il lavoro di restauro e recupero funzionale con finalità d'uso di pubblico culto, nonché di valorizzazione e promozione dei beni culturali facenti parte del patrimonio della parrocchia e in favore di persone svantaggiate per condizioni socio-economiche, per tutelare, fornire assistenza sociale per tutelare, fornire assistenza sociale alle persone disagiate - facenti parte della comunità parrocchiale e/o che si trovino nel comune di San Severo - per condizioni socio-economiche e/o sanitarie, in modo da arrecare diretti benefici alle persone bisognose che versino in condizioni di oggettivo svantaggio per motivi economici, sociali, sanitari o familiari.

Lo scopo verrà perseguito prestando assistenza alle persone svantaggiate senza alcuna distinzione di età, sesso, lingua, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali come sancito anche dall'art. 3 della Costituzione.

Ai fini del presente regolamento di ramo ONLUS per oggettivo svantaggio e per persone svantaggiate/disagiate si intendono coloro che versino in un cd. stato di bisogno ossia in quello stato che preclude all'individuo di accedere ai servizi essenziali di base e di condurre una vita dignitosa secondo il comune sentire, e così sono persone svantaggiate/disagiate tutte coloro che potrebbero accedere *al patrocinio a spese dello Stato poiché titolari di redditi non superiori alla soglia prevista da detta disciplina statale di favore o coloro che percepiscano un reddito inferiore al reddito medio percepito nella zona in cui opera la parrocchia.*

I rapporti fra "PARROCCHIA SAN SEVERINO ABATE – RAMO O.N.L.U.S." e l'Ente Parrocchia San Severino Abate potranno essere disciplinati da specifiche convenzioni.

Art. 3 - Attività

L'attività posta in essere potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- consistere in iniziative di studio, promozione, ricerca e documentazione anche storica, destinate a interventi di tutela, manutenzione, conoscenza, valorizzazione e fruizione dei beni di cui all'art. 2, compresa l'attività di sollecitazione, nelle forme consentite, della raccolta di offerte, erogazioni liberali e contributi finalizzati allo scopo istituzionale che saranno integralmente destinati alle finalità sopra indicate (art. 2);
- essere svolta in collaborazione con la Caritas Parrocchiale e Diocesana uno sportello per l'aiuto per il disbrigo di pratiche per i senza domicilio o i bisognosi di sostegno sanitario;

- essere svolta in collaborazione con i Servizi Sociali, creazione di sportelli di assistenza per la sinergia fra tutte le realtà che lavorano sul territorio, con un'attenzione particolare alle politiche dello Sviluppo e dell'Accoglienza e dell'integrazione di cittadini stranieri;
- proporre e coadiuvare i proprietari dei negozi del territorio parrocchiale, nell'attività della *spesasospesa*;
- essere diretta alla creazione del banco alimentare e del guardaroba di vestiario per gli indigenti;
- essere diretta a realizzare Borse Spesa in collaborazione con la Caritas parrocchiale che mensilmente prepara e consegna alle persone e famiglie bisognose pacchi contenenti gli alimenti di prima necessità di cui hanno bisogno.

L'attività separata si svolgerà nel rispetto dei seguenti principi:

- a) esclusivo perseguimento di finalità di utilità e solidarietà sociale;
- b) divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lett. a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante il perdurare dell'attività, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- d) obbligo di reimpiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali sopra indicate e di quelle ad esse direttamente connesse;
- e) obbligo di devolvere il patrimonio residuo della sola attività separata, in caso di sua cessazione o scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale O.N.L.U.S. o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (cfr. art. 20 della legge 20/5/1985, n. 222).

Art. 4 – Durata dell'esercizio

L'esercizio amministrativo avrà inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno solare. Il primo esercizio ha decorrenza dalla data di registrazione del presente regolamento e termine il 31 dicembre 2021.

Art. 5 – Regime contabile

Il ramo di attività ha una contabilità separata ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 460/97 e sarà oggetto di puntuale rilevazione contabile con rispetto degli adempimenti formali, con obbligo di rendicontazione annuale mediante bilancio o rendiconto annuale e sua comunicazione esterna se prevista, in coincidenza con la chiusura di ogni esercizio amministrativo.

L'attività separata sarà obbligata a tenere separate le scritture contabili previste all'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

Art. 6 – Patrimonio del ramo di attività.

Il patrimonio del ramo di attività separata di cui al presente regolamento è costituito dai beni mobili, immobili e da ogni altro contributo, erogazione, entrata, ricavo, liberalità effettuata da terzi, destinata specificatamente al ramo O.N.L.U.S.

Resta fermo che, per l'espletamento delle attività separate, non si potrà attribuire al ramo O.N.L.U.S. la proprietà di beni strumentali propri dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto denominato "Parrocchia di San Severino Abate".

Art. 7 - Sede

L'attività separata viene ospitata, in via totalmente gratuita, presso i locali e le strutture operative della Parrocchia di San Severino Abate.

Art. 8 – Durata del ramo di attività

La durata dell'attività si intende a tempo indeterminato, fatto salvo il caso del pieno perseguimento delle finalità istitutive originarie, ovvero del perimento totale dei beni destinati all'attività separata, o conseguentemente alla decretazione della sua cessazione o soppressione da parte dell'organo che l'ha istituita.

Art. 9 - Organi del ramo di attività

Gli organi del ramo di attività sono:

- a) L'amministratore;
- b) Il Consiglio consultivo.

Art. 10 – Amministratore

L'amministratore del ramo di attività è il parroco dell'ente ecclesiastico che ha la rappresentanza dell'attività separata ed a lui spetta l'esecuzione dei provvedimenti ritenuti necessari.

In caso di assenza o impedimento del parroco, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza - dal competente organo che è obbligato a sostituirlo secondo il diritto canonico.

Art. 11 - Consiglio consultivo

Il Consiglio consultivo è costituito dal consiglio parrocchiale degli affari economici.

Il Consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini regolamentari e in particolare:

- a) analizza e propone i progetti di intervento e sostegno alle persone e alle comunità in stato di disagio;
- b) affida ai suoi membri, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di proposte e progetti;
- c) analizza con finalità consultive e non decisionali ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- d) cura le questioni amministrative e contabili del "Ramo O.N.L.U.S."
- e) porta a conoscenza dei terzi le iniziative del "Ramo O.N.L.U.S."
- f) coadiuva il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo del ramo di attività nonché quello consuntivo che saranno approvati dal parroco quale legale rappresentante elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura.
- e) I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

Art. 12 - Modifiche del regolamento e chiusura attività.

Il presente regolamento è modificabile in qualunque momento per decisione del competente rappresentante legale, munito delle necessarie autorizzazioni.

Art. 13 - Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al D. L.460/97 e alle norme del diritto civile, fiscale ed ecclesiale.

Art. 14 - Adempimenti di legge

Il ramo O.N.L.U.S., così come viene costituito, dovrà conformarsi nei requisiti e nell'operatività agli adempimenti di legge previsti nonché sottoporsi ai riconoscimenti richiesti e a seguito dell'iscrizione presso l'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. si conformerà alla disciplina del Codice del Terzo Settore nei modi e nei tempi previsti dalla legge, non appena richiesto.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Ordinario del Luogo in data 8 marzo 2021, protocollo di Curia n.13/12C Registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 9 marzo 2021 al n.459 serie3.

La ONLUS risulta Iscritta al REGISTRO UFFICIALE, con il numero 27436 in data 12/05/2021.